

Deliberazione n. 52 /2018/PRSE



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Carlo Greco	presidente
dott. Massimo Romano	consigliere
dott. Paolo Romano	consigliere
dott. Alberto Stancanelli	consigliere
dott. Riccardo Patumi	consigliere
dott. Federico Lorenzini	primo referendario (relatore)

**Adunanza del 27 febbraio 2018
Comune di Bologna (BO) - Rendiconto 2015**

Visto l'articolo 100, comma secondo, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, e modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004 e con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 148-bis del citato testo unico, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;



Visto l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci di previsione ed ai rendiconti degli enti medesimi;

Visto l'articolo 6, comma 2, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

Viste le linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto dell'esercizio 2015, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 22/SEZAUT/2016/INPR, emendata con deliberazione n. 29/SEZAUT/2016/INPR;

Considerato che dette linee-guida ed il relativo questionario sono stati portati a conoscenza dei sindaci dei comuni dell'Emilia-Romagna e, per il loro tramite, degli organi di revisione economico-finanziaria con lettera di questa Sezione regionale di controllo prot. n. 6069 del 12 dicembre 2016;

Preso visione della relazione predisposta dall'Organo di revisione del comune di **BOLOGNA (BO)**;

Vista la deliberazione di questa Sezione n. 98/2017/INPR del 6 giugno 2017 con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

Esaminata la documentazione pervenuta e gli elementi forniti dall'Ente in sede istruttoria con note n. 23.919 del 18/01/2018 e n. 58.750 del 08/02/2018;

Considerato che dall'esame della relazione e dall'attività istruttoria svolta ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non sono emerse gravi irregolarità contabili di cui all'art. 148-bis, comma 3, del Tuel;

Ritenuto, pertanto, di deferire le conclusioni alla definitiva pronuncia della Sezione;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 20 del 23 febbraio 2018 con la quale è stata convocata la Sezione per la camera di consiglio del 27 febbraio 2018;

Udito nella camera di consiglio il relatore;

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 attribuisce alle sezioni regionali della Corte dei conti una tipologia di controllo avente ad oggetto i bilanci di previsione ed i rendiconti degli enti locali. Tale controllo si svolge sulla base di relazioni - redatte in conformità alle linee guida approvate in sede centrale - nelle quali gli organi di revisione danno conto del rispetto dei vincoli di finanza pubblica ed evidenziano eventuali irregolarità

contabili o finanziarie in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Detto controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, si affianca, completandolo, al controllo sulla gestione in senso stretto che concerne l'azione amministrativa nel suo complesso. Oggetto del controllo ex art. 1, comma 166, l. n. 266/2005 (Corte cost. 7 giugno 2007, n. 179 e 9 febbraio 2011, n. 37) sono gli aspetti di natura finanziaria, la struttura e la gestione del bilancio.

L'art. 148-bis del Tuel, inserito dall'art. 3, comma 1, lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha ulteriormente potenziato la vigilanza sull'adozione delle misure correttive prevedendo che *"l'accertamento, da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spesa, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria."*

Tanto l'adozione di specifiche pronunce di grave irregolarità contabile, quanto la segnalazione di irregolarità non gravi ovvero di sintomi di criticità hanno lo scopo di riferire all'organo elettivo e di dare impulso alle opportune misure correttive, la cui congruità potrà essere valutata dalla Sezione nell'ambito del controllo sull'intero ciclo di bilancio.

In tale quadro legislativo, l'articolo 6, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, ha rafforzato il controllo reso dalla Corte dei conti, stabilendo che, qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo emergano *"comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocare il dissesto finanziario"* e lo stesso ente non abbia adottato le necessarie misure correttive, la sezione regionale competente, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al prefetto e alla



Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica (c.d. *dissesto guidato*). Come precisato dalla Sezione delle autonomie (deliberazione 2/AUT/2012/QMIG), l'articolo 6, comma 2, del d.lgs. citato conferma le attribuzioni intestate alle sezioni regionali di controllo le quali, una volta riscontrate le gravi criticità nella tenuta degli equilibri di bilancio da parte dell'ente, tali da provocarne il dissesto, non si limitano a vigilare sull'adozione delle misure correttive tempestivamente proposte, come già previsto dall'articolo 1, comma 168, l. n. 266/2005, bensì accertano il loro adempimento entro un termine determinato dalle sezioni stesse (punto n. 4 della deliberazione).

DELIBERA

dalla relazione dell'Organo di revisione del Comune di BOLOGNA (BO) sul rendiconto 2015 e dall'esito dell'attività istruttoria svolta non emergono gravi irregolarità contabili.

La Sezione, avvertendo che l'assenza di rilievi su alcuni profili della citata relazione non può essere considerata quale implicita valutazione positiva degli stessi, ritiene doveroso segnalare la presenza delle seguenti criticità, riscontrate sulla base del questionario e dell'attività istruttoria, che vanno attentamente vagliate nella futura gestione del bilancio.

Composizione del risultato di amministrazione – accantonamento per indennità di fine mandato del sindaco

Il principio contabile applicato al punto 5.2 lett. i) dispone che "anche le spese per indennità di fine mandato, costituiscono una spesa potenziale dell'ente, in considerazione della quale, si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato 'fondo spese per indennità di fine mandato del'. Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l'economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile".

Da quanto riportato nel quadro del questionario relativo alla composizione del risultato di amministrazione, al 31 dicembre 2015, non risultavano accantonamenti per indennità di fine mandato, contrariamente a quanto ritenuto opportuno dal sopra richiamato principio contabile.

A seguito di richiesta istruttoria il Comune ha dichiarato che in occasione dell'insediamento della nuova amministrazione, nel giugno 2016, è stato previsto nel bilancio di previsione un apposito accantonamento denominato

"Fondo spese per indennità di fine mandato del Sindaco".

La Sezione prende atto della positiva evoluzione della criticità segnalata.

Accertamenti per permesso di costruire.

In relazione al mancato adeguamento dell'Ente alle disposizioni di cui ai punti 3.3 e 3.11 del principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al d.lgs 118/2011, riscontrato in sede di controllo sul consuntivo 2014, la Sezione ha predisposto apposita istruttoria, allo scopo di verificare se il Comune avesse successivamente attuato eventuali misure organizzative per conformarsi all'obbligo normativo in argomento.

Dalla risposta trasmessa emerge che "l'Ente, anche per l'esercizio 2015 per le entrate riferite ai permessi di costruire ha accertato in relazione all'entità delle riscossioni utilizzando il principio della prudenza diretto a conservare l'equilibrio di bilancio essendo la particolare natura di tali entrate articolate e strettamente collegate agli interventi edilizi. Nel corso dell'esercizio 2017 è stato modificato il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) nell'ambito delle Disposizioni Tecnico Organizzative relativamente ai tempi del versamento degli oneri di urbanizzazione in riferimento al permesso di costruire, per consentire il rispetto delle disposizioni del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria in merito ai permessi di costruire".

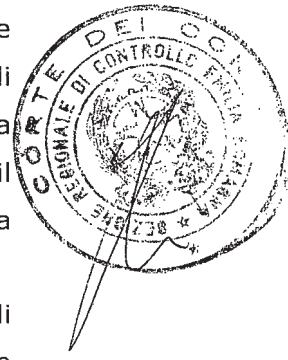
A tal proposito la Sezione prende atto dell'adeguamento, peraltro tardivo, al segnalato obbligo normativo.

Rapporti finanziari tra Comune e Organismi partecipati

L'art.11, comma 6, lett. j), del d.lgs. 118/2011 stabilisce che "La relazione sulla gestione allegata al rendiconto illustra J) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie; ...".

Dalla nota informativa e da quanto dichiarato dall'Ente a seguito di richiesti chiarimenti istruttori, è emerso che Hera Spa e TPER Spa non hanno inviato le asseverazioni riferite all'anno 2015.

Risultano, inoltre, alcune discordanze tra crediti e debiti reciproci che *"sono state in gran parte allineate nel corso della gestione 2016"*. In particolare l'Ente precisa che le discordanze riconciliate riguardano le seguenti società: SE.RI.BO. S.r.l., SRM S.r.l., AEREOPORTO S.p.A, ASP Città di Bologna e



Fondazione Aldini Valeriani".

Il Comune, poi, rileva che a tutt'oggi si sta procedendo per la *"conciliazione dei dati di alcuni Enti Strumentali e di società controllate che presentano una particolare complessità dovuta alla molteplicità dei rapporti esistenti tra l'Ente e gli stessi"*. I casi di discordanze non allineate nel corso della gestione 2016, riguardano: BOLOGNA SERVIZI CIMITERIALI per euro 737,13; TPER S.p.a per euro 1.060.091 (*"La differenza è dovuta a trasferimenti regionali a favore di TPER che transitano dal bilancio comunale e che saranno erogati a TPER nel momento dell'accertamento delle stesse"*); ACER per euro 168.141,04.

La Sezione, nel sottolineare la necessità della doppia assueverazione dei debiti e dei crediti da parte dell'organo di revisione dell'ente territoriale e di quello dell'organismo partecipato, rileva che tale obbligo sussiste anche per le società quotate nei mercati regolamentati, come statuito dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 2/2016/QMIG.

Inoltre, pur prendendo atto di quanto riferito dall'Ente, in funzione dell'esigenza di trasparenza e veridicità delle risultanze di bilancio, si richiede il puntuale adempimento all'obbligo normativo di cui all'art. 11, comma 6, lettera j) del d.lgs. 118/2011, questo in coerenza alle finalità informative della relazione sulla gestione allegata al rendiconto di cui è componente necessaria la nota crediti/debiti con le società partecipate.

Il Collegio si riserva di verificare il buon esito delle condotte gestionali intraprese in occasione dell'esame dei rendiconti degli esercizi successivi.

Tutto ciò premesso, la Sezione

INVITA L'ENTE

alla corretta gestione del bilancio in relazione alle criticità evidenziate;

INVITA L'ORGANO DI REVISIONE

in relazione alle criticità riscontrate, a vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economico-patrimoniale della gestione dell'Ente per il rispetto degli equilibri di bilancio e della normativa;

DISPONE

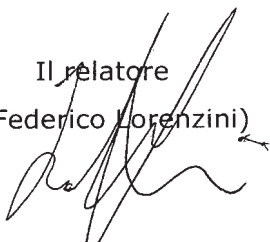
che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo S.I.Qu.E.L., al Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di BOLOGNA;

che l'originale della presente pronuncia resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet istituzionale dell'Ente, ai sensi degli articoli 2 e 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato in Bologna, nella camera di consiglio del 27 febbraio 2018.

Il relatore
(Federico Lorenzini)



Il presidente

(Carlo Greco)



Depositata in segreteria il 27 febbraio 2018

Il direttore di segreteria

(Rossella Broccoli)

